

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2646

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANIBELLI, BODRATO, GITTI, COLOMBO VITTORINO,
CALVI, AZIMONTI, BORRA, BIANCHI FORTUNATO,
MENGOZZI**

Presentata il 6 luglio 1970

**Nuova disciplina della perequazione automatica delle
pensioni INPS di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile
1969, n. 153**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ampia discussione che si è accompagnata all'avvio dell'attuazione della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha posto particolarmente in evidenza l'esigenza di riesaminare la disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della stessa legge; ciò risulta tanto più urgente se si considera quale è stata la variazione nell'indice del costo della vita dal 1968 ad oggi, che ha in parte ridotto i vantaggi derivanti dall'aumento delle pensioni stabilito con la riforma dell'ordinamento.

Com'è noto l'articolo 19 della legge 153 obbliga ad istituire confronti del valore medio dell'indice del costo della vita calcolata per cicli annuali, sicché l'aumento delle pensioni segue con notevole ritardo il reale andamento del costo della vita. I proponenti della presente proposta di legge ritengono che al fine di realizzare una migliore aderenza della norma alla effettiva volontà del legislatore, occorre modificare il secondo comma dell'articolo 19, considerando, ai fini del confronto, periodi più bre-

vi del ciclo annuale ed inoltre stabilendo che il secondo termine da utilizzare per il confronto sia indicato in prossimità della data da cui deve avere effetto l'aumento delle pensioni.

Si è già proposto che i confronti debbano essere fatti, per ciascun anno, tra il valore medio dell'indice del costo della vita del trimestre da agosto ad ottobre, cioè dall'ultimo trimestre considerato dai calcoli dell'ISTAT per ciascun anno solare; inoltre perché il provvedimento assuma quale primo periodo di riferimento dell'indice il trimestre agosto-ottobre del 1968, ne consegue che la perequazione delle pensioni potrà decorrere a partire dal 1° gennaio 1970.

I proponenti ritengono che il maggiore onere derivante alle gestioni ammonti, per il 1970, a circa 135 miliardi di lire; a fronte di questo onere si è per altro constatato per la gestione dei lavoratori dipendenti un certo incremento nel gettito di contributi conseguente all'espansione del monte retribuzioni nell'anno 1969, che è risultato superiore rispetto alle previ-

sioni formulate in occasione della elaborazione della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La proposta di legge che presentiamo, risponde in modo positivo alle richieste dei pensionati, muovendosi per altro nell'ambito delle

effettive possibilità finanziarie; riteniamo pertanto che sia possibile una sua rapida approvazione e confidiamo nell'attenzione e sensibilità di tutti i colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al trimestre da agosto a ottobre dell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al trimestre da agosto a ottobre dell'anno 1968 ».